Allegato "A" al n. rep. 19269/12405

STATUTO "I.U.S. - IN UNIVERSUM SALUS - ARTICOLO 32 ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata

"I.U.S. - IN UNIVERSUM SALUS - ARTICOLO 32 ETS"

Ente del Terzo Settore (ETS), d'ora in avanti "Associazione".

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Firenze, e ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, ma comporterà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge in via prevalente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente l'attività aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5 lettera d) CTS;
- formazione universitaria e post universitaria, ai sensi dell'articolo 5 lettera g) CTS;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5 lettera h) CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriale, ai sensi dell'articolo 5 lettera i) CTS.

In particolare l'Associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto lo studio, la diffusione, la sensibilizzazione e la promozione di iniziative legate al concetto di "One Health", definibile come un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi, proponendo un approccio

integrato per affrontare in modo olistico le minacce per la salute.

L’attività si ispira anche ai principi dettati dall’art. 9 e dall’art. 32 della Costituzione Italiana.

In particolare, l’Associazione assiste, affianca e sostiene progetti di ricerca scientifica e organizza e partecipa ad iniziative legate al concetto di “One Health”, anche contribuendo alla stesura di linee guida ed a programmi di formazione professionale e non.

Nel perseguire tali finalità l’associazione intende svolgere le seguenti attività:

- la promozione, in Italia ed all'estero, di iniziative scientifiche (congressi, riunioni, conferenze, pubblicazioni, linee guida, attività formazione a distanza, Massive Open Online Coursees, ecc.) e didattiche (seminari, corsi, master, ecc.);

- la sensibilizzazione in ambito “One Health” (conferenze stampa, strategie articolate di comunicazione, indagini, sondaggi) in più ambiti interdisciplinari, rivolti non solo ad operatori sanitari di diverse competenze, ma anche a coloro che non hanno specifiche competenze in ambito medico e sanitario in genere, ma che abbiano competenze e attività affini a quelle dell’Associazione;

- la promozione, la gestione, l'istituzione di concorsi o gare o l'assegnazione diretta di Premi, Borse di studio,

grant di ricerca, e quant'altro utile a sostenere la ricerca scientifica;

- lo studio, la progettazione, la consulenza, le ricerche ed analisi di mercato, la formazione e la comunicazione in campo interdisciplinare con attinenza al concetto di "One Health";

- lo svolgimento di ogni altra attività utile alla promozione ed allo sviluppo delle conoscenze e competenze nell'ambito "One Health";

- l'elaborazione di studi ai fini della realizzazione di piani di acquisizione ed utilizzo di fondi erogati da Enti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali o internazionali, per il supporto alle attività di formazione, di consulenza e di ricerca in ambito "One Health";

- l'attività di formazione in genere, anche a distanza per mezzo di sistemi telematici, secondo le normative e regolamentazioni pro tempore vigenti, potendo anche divenire provider per i corsi che rilasciano crediti formativi se l'Associazione ottiene gli accreditamenti necessari;

- la gestione di scuole ed agenzie formative riconosciute da enti pubblici e privati e l'organizzazione di corsi formativi e seminari delle diverse discipline coinvolte nello studio delle tematiche inerenti il concetto di "One Health";

- l'attività in proprio e per conto terzi di editing di

testi, libri, riviste, pubblicazioni periodiche e documentazioni, anche attraverso l'organizzazione di mezzi, servizi informatici legati al commercio elettronico, alla vendita per corrispondenza ed alla formazione a distanza.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può compiere qualsiasi attività secondaria, ai sensi dell'art. 6 CTS, anche di carattere economico, ritenuta necessaria od utile, compreso l'associarsi o promuovere la costituzione di altri Enti con o senza personalità giuridica, anche federativi, aventi finalità analoghe, affini, connesse o funzionali a quelle dell'Associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5) La struttura organizzativa dell'associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto.

La struttura si ispira ai principi di democrazia ed

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono assegnate mediante consultazione democratica di tutti gli appartenenti all'Associazione secondo il principio generale di maggioranza assoluta contata in base alle teste e non alla quota sociale.

ART. 6) L'Associazione non potrà distribuire durante tutta la sua esistenza, neanche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'attività dell'Associazione non dovrà essere condizionata da motivi politici, confessionali, economici o di altro genere che siano in contrasto con il presente Statuto.

SOCI

ART. 7) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti in tema di associazioni ETS.

ART. 8) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), nonché enti, anche commerciali, pubblici o privati, nazionali o esteri, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

- accettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli enti pubblici o privati partecipano nella persona di un loro rappresentante opportunamente delegato.

ART. 9) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il minore esercita il diritto di partecipazione

nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

ART. 10) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Comitato Esecutivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono ed email sulla quale notificare le comunicazioni e le convocazioni dell'Associazione;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Comitato Esecutivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 11) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Comitato Esecutivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Sono previsti, oltre al socio ordinario, fondatore (per aver sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione od avervi aderito entro 30 -trenta- giorni dalla sua costituzione) e non, anche il socio sostenitore e il socio onorario.

Il socio sostenitore e il socio onorario possono essere esclusi dal pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale, ma hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

ART. 12) Lo status di socio si perde per recesso o esclusione. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Comitato Esecutivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Comitato Esecutivo a maggioranza dei suoi membri.

Il contributo associativo non è in alcun caso trasmissibile, anche in caso di decesso del socio. Il socio che cessi per

qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non può chiedere la restituzione dei contributi versati.

ART. 13) Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione potrà avvalersi dell'opera degli associati o di terzi nel rispetto dell'art. 16 del CTS.

ART. 14) I volontari sono persone, associate o non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del CTS; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente ed il Vice-Presidente;
- Il Direttore Scientifico;
- Il Comitato di Indirizzo (eventuale);
- Il Comitato Esecutivo;
- il Segretario (eventuale);
- il Tesoriere (eventuale);
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 16) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Esecutivo;

- eleggere e revocare i membri del Comitato Esecutivo e degli altri organi dell'Associazione;

- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione indicate dal Comitato di Indirizzo o dal Comitato Esecutivo;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo o la modalità telematica dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo o la modalità telematica dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 17) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal

Presidente del Comitato Esecutivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Comitato Esecutivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato Esecutivo o del Comitato di Indirizzo oppure dal revisore dei conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante.

Il Presidente può invitare anche persona non socia a svolgere la funzione di segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale, redatto in occasione di ciascuna assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 18) L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, se fissata e, comunque, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea può essere tenuta anche in teleconferenza purché sia garantito il riconoscimento dei partecipanti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima, la delibera è valida con la presenza della maggioranza degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

successivo articolo 34.

ART. 19) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto per teste.

ART. 20) Il Comitato Esecutivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per 3 (tre) esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale.

I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Comitato Esecutivo elegge fra i suoi membri il Presidente e eventualmente il VicePresidente.

Inoltre, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Esecutivo può nominare anche non fra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere.

Nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017, all'atto della nomina o successivamente, l'assemblea può attribuire un compenso a tutti o ad alcuni dei membri del Comitato Esecutivo.

Ai membri del Comitato Esecutivo è in ogni caso riconosciuto

il rimborso delle spese sostenute per i doveri del loro ufficio se regolarmente documentate.

ART. 21) Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato, o dal membro più anziano di età.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza purché sia garantito il riconoscimento dei partecipanti.

I membri del Comitato Esecutivo non possono partecipare per delega.

ART. 22) Il Comitato Esecutivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci e può proporre all'assemblea dei soci nuove linee di programma per l'Associazione, nel rispetto delle attività di interesse generale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'attività sociale;

- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

- nomina il Direttore Scientifico, assegnadogli specifiche mansioni ed obiettivi e un eventuale compenso e/o rimborso spese;

- delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

- convoca l'assemblea dei soci;

- può attribuire a uno o più dei suoi membri deleghe specifiche;

- conferisce a terzi procure speciali o generiche.

ART. 23) La convocazione del Comitato esecutivo avverrà per email rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza, potrà essere convocato con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno, il luogo o la modalità di partecipazione e la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Esecutivo possono essere

inviatati a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico.

Se nominati, alle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

ART. 24) Il Presidente del Comitato Esecutivo è il Presidente dell'Associazione.

Al Presidente del Comitato Esecutivo ed al Vice-Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione con firma disgiunta tra loro.

Egli presiede e convoca il Comitato Esecutivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente o al membro più anziano di età.

Al Presidente ed al Vice-Presidente dell'Associazione compete, con firma disgiunta tra loro, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato Esecutivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Comitato Esecutivo,

cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 25) Il Comitato di Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di cinquanta persone, scelti per più della metà tra gli associati.

Possono far parte del comitato di indirizzo tutti coloro che, a vario titolo, possono avere professionalità attinenti con il concetto di "One Health" e, quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, medici, veterinari, ingegneri ambientali, biologi, ambientalisti, personalità aventi cariche politiche inerenti agli ambiti legati al concetto "One Health", ecc., nonché da persone che abbiano avuto un ruolo di direzione d'azienda.

Il Comitato di Indirizzo ha il compito di individuare le linee generali del programma di attività dell'Associazione e eventuali attività specifiche in linea con l'attività dell'Associazione da proporre al Comitato Esecutivo.

Il Comitato di Indirizzo, i cui componenti sono nominati dall'assemblea ordinaria, nomina fra i propri componenti due Coordinatori, se non nominati dall'assemblea, e un segretario, che rimangono in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, anche in modalità telematica, purché sia garantito il riconoscimento dei partecipanti.

Il Coordinatore convoca la riunione indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione con almeno otto giorni di anticipo, salvo i casi di particolare urgenza, inviando la lettera di comunicazione all'indirizzo o alla email indicata dal membro del Comitato all'atto della nomina.

La convocazione può avvenire anche con raccomandata a mano.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipano il Presidente, il Vicepresidente del Comitato Esecutivo ed il Direttore Scientifico, se nominato, con diritto di parola e di voto.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono presiedute dal Coordinatore e, in sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età, il quale nomina un segretario scelto fra i suoi membri o esterno.

Le riunioni si concludono con la stesura di un verbale e con l'assunzione di delibere sugli argomenti all'ordine del giorno trattati.

Per la partecipazione alle riunioni, può essere stabilito un compenso per i membri e/o il rimborso delle spese sostenute se regolarmente documentate.

Al Coordinatore può essere riconosciuto un compenso per

l'attività svolta e il rimborso delle spese sostenute per la sua attività, purchè regolarmente documentate.

ART. 26) L'assemblea nomina un Segretario che cura l'attività amministrativa dell'associazione, il quale tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Comitato Esecutivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

L'assemblea nomina un Tesoriere che ha il compito di tenere aggiornata la contabilità, anche con l'ausilio di professionisti esterni, di conservare la relativa documentazione, di tenere i registri contabili, di curare gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

L'incarico di Segretario e di Tesoriere può essere affidato ad una sola persona, anche non socia, e, per l'attività svolta, può essere attribuito un compenso rispettando i limiti stabiliti dal D.Lgs n. 117/2017, oltre al riconoscimento delle spese sostenute per i doveri del suo ufficio.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere anche dipendenti dell'Associazione.

ART. 27) Il Direttore Scientifico è responsabile della qualità, dell'orientamento scientifico, della coerenza scientifica e culturale dell'associazione e garantisce la coerenza delle attività con l'approccio One Health,

promuovendo la ricerca, la formazione e il trasferimento delle conoscenze in modo interdisciplinare e intersettoriale.

Il Direttore Scientifico supervisiona i progetti dell'associazione; promuove collaborazioni con enti di ricerca, istituzioni sanitarie, università, organizzazioni nazionali e internazionali, facilitando l'integrazione tra discipline; cura la comunicazione scientifica verso pubblici diversi, favorendo la consapevolezza pubblica e la base scientifica delle policy; contribuisce allo sviluppo delle competenze interne e all'organizzazione di eventi, corsi e workshop interdisciplinari.

È nominato dal Comitato Esecutivo che lo sceglie fra persone che abbiano una solida formazione scientifica (come, ad esempio, in medicina, veterinaria, ecologia, epidemiologia, sanità pubblica, biotecnologie), esperienza nel coordinamento di attività scientifiche complesse e multidisciplinari, visione sistemica, orientamento etico e sensibilità per le interconnessioni tra salute, ambiente e società, capacità di leadership, comunicazione e negoziazione.

ART. 28) Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Revisori elegge, nella sua prima riunione,

nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Assemblea, se la legge pro tempore vigente lo consente, può nominare, in alternativa al Collegio dei Sindaci Revisori, un Revisore Unico.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- svolge tutte le ulteriori attività di controllo e di attestazione stabilite dalla legge pro tempore vigente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico devono, nell'ambito delle loro funzioni, assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere retribuiti, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro incarico.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 30) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 31) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo, del Comitato di Indirizzo, del Collegio dei Sindaci Revisori o del Revisore Unico, nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza.

Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 32) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Comitato

Esecutivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione deve essere redatto dal Comitato Esecutivo in base alla normativa pro tempore vigente e, se previsto dalle norme vigenti o stabilito dall'assemblea, sarà redatto dal Comitato Esecutivo anche un bilancio preventivo.

ART. 33) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 34) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 35) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, operanti in analogo settore, acquisito, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del CTS.

F.to: Claudio Macchi

F.to: Tommaso Bracco

F.to: Serafina Valente

F.to: Gianfranco Gensini

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)